

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XVIII-bis**
n. **65**

XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA
VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2
ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI CONDIZIONALITÀ, I TIPI DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI, I TIPI DI INTERVENTO IN DETERMINATI SETTORI, LO SVILUPPO RURALE E LE RELAZIONI ANNUALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE E DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 PER QUANTO RIGUARDA LA GOVERNANCE DEI DATI E DELL'INTEROPERABILITÀ, LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA ANNUALE DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE, I CONTROLLI E LE SANZIONI (COM(2025)

236 FINAL)

Approvato il 29 luglio 2025

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025)236 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale si richiama l'attenzione sull'utilità della proposta di regolamento in esame;

considerato che:

la proposta è finalizzata a semplificare il quadro giuridico della Politica agricola comune, introducendo modifiche al regolamento sui piani strategici nazionali e al regolamento riguardante il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC;

essa intende ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e gli Stati membri, tramite interventi riguardanti, tra l'altro, il sistema di condizionalità, il sostegno alle piccole imprese agricole e al settore ortofrutticolo, gli strumenti di gestione del rischio, la *governance* dei dati, i controlli e la procedura di modifica dei piani strategici;

rilevato che:

gli obiettivi generali dell'intervento normativo sono complessivamente condivisibili, dato che più volte gli operatori del settore hanno portato all'attenzione delle istituzioni le difficoltà che affrontano per adeguarsi alle normative europee; gli agricoltori operano infatti in un contesto complesso a causa dei cambiamenti climatici, della correnza globale sleale, dell'aumento dei costi dell'energia e dell'invecchiamento demografico, fattori negativi cui si somma il peso della complessità amministrativa derivante dai regolamenti dell'UE;

la semplificazione della PAC è un elemento chiave per promuovere la competitività del settore agroalimentare europeo;

la scelta della Commissione europea di non effettuare una valutazione d'impatto non appare, tuttavia, adeguatamente giustificata; la mancanza della valutazione, infatti, comporta l'impossibilità di

ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative;

considerata la proposta conforme al principio di attribuzione, in quanto la base giuridica su cui essa si fonda è correttamente costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardante il perseguimento degli obiettivi della PAC;

ritenuta altresì la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto per semplificare il quadro normativo della PAC è necessario modificare i regolamenti dell'UE vigenti;

rilevato invece che la proposta non è pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto:

pur introducendo alcuni elementi positivi per ridurre gli oneri amministrativi per agricoltori e amministrazioni, non sembra avere un impatto sufficientemente significativo in termini di semplificazione;

riconosce come conformi ad alcune norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che fanno parte del sistema di condizionalità della PAC, solo le aziende interamente certificate ai sensi del regolamento sulla produzione biologica e non anche le aziende miste, in cui alcune unità produttive sono certificate come biologiche: estendere l'ambito di applicazione della modifica nel senso appena descritto consentirebbe di conseguire con maggior efficacia l'obiettivo di semplificazione del sistema di condizionalità;

stabilisce la necessità dell'autorizzazione della Commissione europea solo per le modifiche strategiche dei piani nazionali della PAC; questa modifica non rappresenta una reale semplificazione, tenuto conto dell'elevato numero di emendamenti considerati strategici: al fine di raggiungere l'obiettivo di semplificazione della procedura sarebbe opportuno ridurre gli emendamenti da considerare strategici, limitando di conseguenza i casi in cui è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea;

modifica la funzione della riserva agricola, prevedendo che la stessa non possa essere utilizzata per sostenere gli agricoltori colpiti da eventi climatici estremi; tale disposizione introduce un cambiamento che eccede quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione;

impone agli Stati membri di istituire un'autorità responsabile dell'adozione o del coordinamento delle azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità tra i sistemi di informazione: i costi per istituire tale autorità contrastano con l'obiettivo di semplificazione della proposta che, al contrario, è volta a ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.



190182156040